



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI POTENZA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GRECO	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SAVINO	GAETANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LACEDRA	DONATO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 275/2017
spedito il 19/04/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 092 2016 00084861 86 TAS.AUTOMOBILI
2011

contro:
AG. RISCOSSIONE POTENZA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 092 2016 00084861 86 TAS.AUTOMOBILI
2011

contro:
REGIONE BASILICATA
VIA VERRASTRO 85100 POTENZA

proposto dal ricorrente:

5037 SANT'ARCANGELO PZ

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 275/2017

UDIENZA DEL

07/05/2018 ore 09:00

N°

837/1/2018

PRONUNCIATA IL:

07/05/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20/06/2018

Il Segretario

Felino

Con ricorso ricevuto il 21.04.2017, il ... impugnava la cartella di pagamento n.09220160008486186, anno di imposta 2011, per i seguenti motivi: nullità della cartella per mancata notifica dell'avviso di accertamento; nullità della cartella per intervenuta prescrizione dell'azione volta al recupero del tributo; nullità della cartella quale conseguenza della mancata sottoscrizione della stessa; nullità della cartella per violazione dell'art. 6 comma 5 della legge 27.07.2000 n.212; Si chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese. Si costituivano in giudizio sia l'Equitalia che la regione Basilicata i quali confutavano ogni eccezione avversa ed affermavano come correttamente avessero agito e nel rispetto della normativa vigente. Si chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Motivi della decisione

La Commissione, vista la normativa e gli atti, accoglie il ricorso. Infatti, sicuramente da accogliere è la prima eccezione formulata da parte ricorrente circa la mancata notifica dell'avviso di accertamento. Agli atti, infatti, non vi è prova della notifica dell'avviso di accertamento alla parte ricorrente. La Cassazione a ss.uu. con la sentenza n. 16412/2007 afferma come l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Alla luce di quanto detto, sicuramente da accogliere è il ricorso non essendoci la prova della corretta notifica dell'avviso di accertamento, atto propedeutico a quello oggi impugnato, alla parte ricorrente. Per la particolarità della materia si compensano le spese tra le parti.


Pqm

Accoglie il ricorso.

Compensa le spese tra le parti.

Potenza 7.05.2018

Il Relatore



Il Presidente



IN CARTA ...
21 GIU 2018

